

# STUDIO LEGALE LAURENZI

AVV. GIAN LUCA LAURENZI  
AVV. VINCENZO MARIA MACCARONE  
AVV. ALESSIA TRAVERSINI

NEWSLETTER N. 49

28.02.2011

## IN QUESTO NUMERO

### NOTIZIARIO

- Il “Milleproroghe” è legge: le novità.
- Dal 20.03.2011 sarà obbligatoria la Mediazione civile e commerciale per alcune materie.

### RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

- Agevolazioni prima casa anche nel caso di mera richiesta di cambio della residenza.
- Via libera alla cartella di pagamento priva di motivazione.
- Spetta ancora al datore spiegare chi va collocato in cassa integrazione e in che modo.
- Commette reato chi strappa di mano i documenti al collega provocandone la caduta.
- Appalti pubblici: già oggi chi certifica la qualità non può rilasciare attestazioni Soa.
- Si alla multa per guida senza auricolare anche se la pattuglia in movimento non ha fermato l'automobilista.
- Niente risarcimento al deputato citato per danni dopo l'interrogazione parlamentare.
- È reato non restituire il corredo ell'ex.
- Licenziato e reintegrato: dal risarcimento si detrae ogni compenso guadagnato nel frattempo.
- Autorizzazione sì, concessione no per la nuova vetrina del negozio in affitto.
- Stop ai pedaggi “a forfait” su autostrade e grande raccordo anulare.
- Non punibile il padre indigente che non versa l'intero mantenimento al figlio naturale se paga l'assegno anche per i legittimi.
- Dava ordini agli impiegati già prima dell'assunzione: sì alle differenze retributive da dirigente.
- Figlio di separati sfregia la carrozzeria dell'auto: la sofferenza non è una scriminante.
- Si fa prestare il cellulare, poi lo tiene per sé: è furto e non appropriazione indebita.
- L'avvocato non deve “aggirare le prescrizioni di legge”.
- Calunniato e licenziato: lo stato d'ira scrimina il volantino offensivo.
- Inapplicabili gli studi di settore al commerciante che abbassa i prezzi.
- La separazione non può essere addebitata a chi lascia la casa perché non tollera la convivenza con la suocera.
- “Vendesi, causa testimone di Geova”: il diffamatore paga i danni al vicino.
- Collegato lavoro: niente indennità sostitutiva ai tempi determinati se il ricorso è inammissibile.
- Via libera al sequestro preventivo degli articoli su internet potenzialmente diffamatori.
- Incidenti stradali: danno biologico sì, lucro cessante no per la lesione micropermanente.
- Incidente sull'autostrada ghiacciata: non si può assolvere il gestore a priori.
- Auto blu, assessore salvo dal peculato se l'uso personale è “una tantum”.
- Chi entra nella Ztl paga la sanzione senza contestazione immediata: fa fede la porta telematica.

\*\*\*\*\*

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: [INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT](mailto:INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT) – SITO WEB: [WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT](http://WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT)

## NOTIZIARIO

### Il “Milleproroghe” è legge: le novità.

Publicata sulla Gazzetta Ufficiale è in vigore da ieri la legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010 Milleproroghe, approvata dal Senato (L. 10/2011).

Confermate nel testo finale la proroga al 31 marzo 2011 dei termini di efficacia delle norme transitorie per imprese e professionisti di fare riferimento per la qualificazione negli appalti pubblici ai migliori 5 anni del decennio antecedente per comprovare i requisiti di capacità economico-finanziaria, dotazione di attrezzature tecniche, organico medio-annuo nonché a tutto il decennio antecedente per comprovare il requisito di idoneità tecnica mediante i lavori eseguiti; la possibilità per i consiglieri degli Ordini dei dottori agronomi e dottori forestali, degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli assistenti sociali, degli attuari, dei biologi, dei chimici, dei geologi e degli ingegneri di restare in carica per un mandato in più; e la proroga al 31 marzo 2011 per la presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale. Prorogato al 30 aprile 2011 il termine per gli adempimenti relativi alla presentazione delle dichiarazioni di immobili non registrati in catasto (le cosiddette case fantasma) o che siano stati oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una variazione di consistenza o di destinazione parimenti non dichiarata in catasto. Prorogato fino al 31 dicembre 2011 il blocco sfratti. Stanziati 100 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per fronteggiare eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito alcune parti dell'Italia. Alla regione Liguria, arrivano 45 milioni per ciascuno dei due anni in esame, al Veneto, 30, alla Campania, 20 e alla provincia di Messina, 5 per l'alluvione del 2009. Slitta al 31 marzo 2011 l'obbligo di documenti di identità muniti della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono. Al via poi la prova pratica per l'idoneità alla guida di ciclomotori e minicar (quadri cicli leggeri). Il decreto dovrà stabilire i limiti di validità dell'autorizzazione, le modalità per l'esercitazione e dovrà prevedere un arco temporale di almeno un mese dal rilascio dell'autorizzazione alla guida e la data dello svolgimento della prova pratica di guida, nonché fra una prova con esito sfavorevole e lo svolgimento di una successiva prova. Nell'ambito del periodo di autorizzazione, è consentito ripetere solo una volta la prova pratica. I conducenti che guidano ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità sono soggetti a una sanzione amministrativa da euro 555 a euro 2.220. Estesa la disciplina del 5 per mille all'esercizio finanziario 2011 e stanziati ulteriori 200 milioni che si aggiungono ai 100 milioni già stanziati dalla Finanziaria 2011. A queste somme si aggiunge una quota fino a 100 milioni per interventi in materia di sclerosi laterale amiotrofica. Tra le altre novità, l'aumento dei biglietti del cinema da cui sono escluse soltanto le sale parrocchiali; rinvio delle multe per le quote latte (pagate con i soldi destinati al settore sociali) e per finire con Poste spa che potrà acquisire quote in Banca del Mezzogiorno.

Prorogato di un anno il termine di entrata in vigore della Mediazione obbligatoria, quale condizione di procedibilità, limitatamente alle controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.

### Dal 20.03.2011 sarà obbligatoria la Mediazione civile e commerciale per alcune materie.

Dal 20.03.2011 il tentativo di conciliazione diverrà obbligatorio per tutta una serie di materie di contenzioso. Si tratta di controversie in materia di:

- diritti reali
- divisione
- successioni ereditarie
- patti di famiglia
- locazione
- comodato
- affitto di aziende
- responsabilità medica
- diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
- contratti assicurativi, bancari e finanziari.

In tali materie, pertanto, dal 20.03.2011 prima di intentare causa, si dovrà obbligatoriamente adire la procedura di Mediazione conciliazione davanti ad uno degli Organismi di conciliazione accreditati presso il Ministero della Giustizia. Si potrà, quindi, intentare causa ed andare davanti al Giudice, solo con il verbale di mancata Conciliazione redatto da un Mediatore accreditato presso il Ministero della Giustizia.

La procedura di Mediazione potrà anche essere liberamente adita per tutte quelle materie per le quali non costituisce condizione di procedibilità, anche in pendenza di una causa civile.

\*\*\*\*\*

## RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

### Agevolazioni prima casa anche nel caso di mera richiesta di cambio della residenza.

È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l'ordinanza n. 3507 del 11.02.2011, ha inoltre chiarito che «l'impossibilità di realizzare il proposito abitativo entro

termini prestabiliti, va valutato secondo riferimento a parametri di ragionevolezza e buona fede correlati al caso di specie». Il caso riguarda l'acquirente di un immobile che aveva acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa e poi non era riuscito a prendere la residenza entro i di-

\*\*\*\*\*

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: [INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT](mailto:INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT) – SITO WEB: [WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT](http://WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT)

ciotto mesi consentiti dalla legge. Però il contribuente era riuscito a dimostrare che aveva già presentato istanza, ed il comune aveva tardato. Per questo aveva impugnato l'atto con il quale il fisco gli aveva richiesto la maggiore imposta di registro. La commissione tributaria provinciale di Milano gli aveva dato ragione. Poi la decisione era stata confermata dalla Ctr della Lombardia. A questo punto l'Agenzia delle entrate ha fatto ricorso in Cassazione ma, ancora una volta senza successo. La sezione tributaria, facendo marcia indietro rispetto a recenti decisioni che hanno negato i benefici prima casa, a prescindere dalle circostanze che hanno impedito la nuova residenza, ha invece affermato che il giudice deve, di volta in volta, considerare le peculiarità del caso concreto. Nel fornire questo importante chiarimento Piazza Cavour ha inoltre ribadito che *«in tema di benefici fiscali per l'acquisto della prima casa spettano e possono essere conservati soltanto se l'acquisto sia seguito da effettiva realizzazione della destinazione dell'immobile acquistato ad abitazione propria, quantomeno entro il termine di decadenza del potere di accertamento dell'ufficio in ordine alla sussistenza dei requisiti per fruire di detti benefici»*.

#### **Via libera alla cartella di pagamento priva di motivazione.**

Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 3948 del 18.02.2011. È tornata sul tema complesso della motivazione degli atti tributari, sancendo una spaccatura sull'accertamento e sulla cartella di pagamento. Di più. Quando l'atto riguarda un tributo dichiarato ma non versato non è necessaria una motivazione e non per questo si può invocare una violazione dello Statuto del contribuente. Bisogna distinguere, hanno sancito i giudici, *«fra atto di mera liquidazione dell'imposta corrispondente a quanto dichiarato dal contribuente e quello di vero e proprio accertamento di un'imposta non dichiarata o maggiore di quella dichiarata, quindi svincolata dalla dichiarazione per omissione o infedeltà»*. Questo perché l'emissione della cartella, in questo caso, è avvenuta sulla base di dati forniti dal contribuente stesso.

#### **Spetta ancora al datore spiegare chi va collocato in cassa integrazione e in che modo.**

Lo ribadisce la sentenza n. 4053 del 18.02.2011, emessa dalla sezione lavoro della Cassazione. Il punto della questione è come vanno coordinati il Dpr 218/00 e la precedente legge 223/91. E la risposta è che il regolamento ha il mero obiettivo di semplificare il procedimento amministrativo che consente l'autorizzazione della Cigs e non altera il complesso delle garanzie assicurato dalla legge ai lavoratori e ai sindacati. Insomma: all'avvio della procedura di integrazione salariale in capo al datore resta l'obbligo di comunicare i criteri seguiti per individuare i lavoratori da sospendere dal servizio e le modalità previste per la rotazione. L'entrata in vigore del Dpr 218/00 non ha spostato l'obbligo di comunicazione al momento successivo dell'esame congiunto: la soluzione opposta darebbe luogo a un sistema di consultazione del sindacato "palesamente inadeguato".

#### **Commette reato chi strappa di mano i documenti al collega provocandone la caduta.**

È quanto si evince dalla sentenza n. 4538 del 21.02.2011. Il caso a Palermo. Dopo una discussione un dipendente aveva strattonato un suo collega, per strappargli una cartellina di documenti, facendolo cadere a terra. Questo lo aveva denunciato e il giudice di pace lo aveva condannato per lesioni volontarie. Poi il Tribunale siciliano aveva confermato. Ora è scattata la condanna definitiva in Cassazione. *«Il ricorso è destituito di fondamento in quanto, contrariamente a quanto assume il ricorrente, il Tribunale ha puntualmente deliberato i motivi di appello, provvedendo a puntuale scrutinio delle testimonianze rese dai testi, dalle cui dichiarazioni era risultato per certo che tra l'imputato e la parte lesa vi era stata una colluttazione che era insorta per l'iniziativa del primo, che, tentando di strappare di mano all'antagonista una cartella di documenti, ne aveva cagionato la caduta al suolo. La dinamica dei fatti è incompatibile con l'ipotesi di legittima difesa adombrata dall'imputato»*.

#### **Appalti pubblici: già oggi chi certifica la qualità non può rilasciare attestazioni Soa.**

Lo precisa il Consiglio di Stato con la sentenza n. 987 del 16.02.2011, emessa dalla sesta sezione. Accolto, nella specie, il ricorso dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici: risulta in conflitto di interessi la persona fisica titolare di partecipazioni in un'azienda che si occupa di certificazione di qualità e in una Soa (e che per giunta è pure dipendente del ministero delle Infrastrutture, sia pure parti time). Palazzo Spada respinge l'impugnazione originaria, ha torto il poliedrico funzionario ministeriale: il divieto di svolgere contemporaneamente attività di certificazione e di attestazione ai fini degli appalti non è stato affatto rimosso dalla riforma del 2002. Anzi, l'effetto è stato blindare ancora di più il sistema: per la Società organismo di attestazione (Soa) l'oggetto sociale deve essere esclusivo e dunque non è possibile svolgere alcuna altra attività rispetto a quella finalizzata alla partecipazione del terzo all'appalto pubblico. E come corollario scaturisce che un organismo di certificazione non può avere partecipazioni azionarie in una Soa. Non resta che attendere qualche mese: con l'entrata in vigore del Dpr 207/10 ci sarà un divieto esplicito per gli organismi di certificazione di possedere a qualsiasi titolo, diretto o indiretto, una partecipazione al capitale di una Soa.

#### **Si alla multa per guida senza auricolare anche se la pattuglia in movimento non ha fermato l'automobilista.**

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza 4219 del 21.02.2011, ha accolto il ricorso del comune di Pontassieve, in provincia di Firenze. Insomma Piazza Cavour ha rinforzato il concetto della fede privilegiata dei verbali degli agenti accertatori. Anche una macchina in movimento della polizia può infatti rilevare l'infrazione al di là di ogni dubbio. Fatto salvo l'unico rimedio a disposizione dell'automobilista e cioè querelare il vigile per falso, ma avviando così un processo molto più lungo e difficile.

\*\*\*\*\*

**STUDIO LEGALE LAURENZI**

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL. : +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: [INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT](mailto:INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT) – SITO WEB: [WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT](http://WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT)

### **Niente risarcimento al deputato citato per danni dopo l'interrogazione parlamentare.**

Lo precisa la sentenza n. 4196 del 21.02.2011, emessa dalla terza sezione civile della Cassazione. Non sarà risarcito l'ex deputato che sosteneva di non essere stato riletto per il danno all'immagine patito dopo essere stato trascinato di fronte al tribunale civile. Il parlamentare, infatti, non può invocare il ristoro del pregiudizio di cui all'articolo 2043 Cc, che riguarda un fatto illecito che risulta offensivo del decoro della persona. E l'onore dell'onorevole non risulta infangato dalla citazione civile con cui un privato o una società chiedono al giudice del merito di valutare se il fatto commesso dal parlamentare, pur se a contenuto diffamatorio, debba o meno essere scriminato ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione. Il fatto che il deputato (o il senatore) possa beneficiare di una causa soggettiva di non punibilità non incide sull'eventuale oggettiva illiceità dell'atto contestato. Insomma: non si può trasformare il presunto diffamato in sicuro diffamatore soltanto perché si è rivolto al tribunale contro il parlamentare.

### **È reato non restituire il corredo ell'ex.**

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 6438 del 21.02.2011, ha annullato, per remissione di querela, la condanna per appropriazione indebita nei confronti di un 46enne di Firenze che, dopo la separazione, non aveva restituito alla moglie "due piumoni, tre coperte estive e invernali, quattro tovaglie, due paia di lenzuola e varie serie di asciugamani". Lei lo aveva prima denunciato e poi aveva ritirato la querela. Questo è bastato a far cadere la condanna. Infatti la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Firenze.

### **Licenziato e reintegrato: dal risarcimento si detrae ogni compenso guadagnato nel frattempo.**

È quanto emerge dalla sentenza n. 4146 del 21.02.2011, emessa dalla sezione lavoro della Cassazione. Il risarcimento del danno che spetta al lavoratore in caso di reintegra è costituito dalle retribuzioni maturate nel periodo compreso fra il recesso dichiarato illecito e il reinserimento nel posto di lavoro. Si tratta, tuttavia, di un ristoro che punta a compensare la capacità lavorativa rimasta forzatamente "a riposo" e, dunque, esso va depurato da tutte le somme che il licenziato ha guadagnato - altrove e altrimenti - nello stesso lasso di tempo. Non conta se questi redditi siano o meno assoggettabili a contribuzione: devono comunque essere conteggiati e defalcati. È irrilevante che il datore durante la causa non abbia eccepito l'aliunde perceptum: la questione può essere rilevata dal giudice anche di fronte a un'eccezione tardiva e anche in assenza di quest'ultima, a patto che la rioccupazione del lavoratore costituisca un fatto acquisito al processo, non importa se per iniziativa del datore o dello stesso lavoratore.

### **Autorizzazione sì, concessione no per la nuova vetrina del negozio in affitto.**

È quanto emerge dalla sentenza n. 1057 del 18.02.2011, emessa dalla quarta sezione del Consiglio di Stato. La vetrina rientra nel concetto di pertinenza urbanistica: non ha una vita autonoma né un suo valore senza il negozio e dunque è assoggettata al regime dell'autorizzazione e non a quello concessorio, che è più gravoso. I lavori per l'installazione, infatti, non richiedono la realizzazione di opere murarie vere e proprie. Insomma, la comproprietaria dell'immobile ai piedi del quale sorge la gioielleria non riesce a bloccare le opere anti-rapina realizzate dal commerciante, nonostante il severo regolamento edilizio del Comune che tutela l'estetica e il decoro architettonico centro storico. L'installazione della vetrina non richiede un controllo dell'impatto ambientale né giova alla vicina infastidita dai lavori denunciare la lesione delle linee architettoniche del borgo antico o la violazione delle norme anti-sismiche senza indicare quali disposizioni sarebbero state disattese (l'orefice, nel frattempo, ottiene anche la concessione in sanatoria per lavori interni ai locali). Non conta, infine, che il commerciante non sia proprietario del negozio: può ben essere riconosciuto anche al locatario il titolo edilizio che ne amplia la sfera con l'utilizzo di parti di proprietà di terzi o di un condominio, naturalmente previa autorizzazione.

### **Stop ai pedaggi "a forfait" su autostrade e grande raccordo anulare.**

Lo stabilisce il Tar Lazio con la sentenza 1566 del 21.02.2011, emessa dalla prima sezione. Il Dpcm 25 giugno 2010, con cui la presidenza del Consiglio dei ministri ha individuato le stazioni di esazione relative alle autostrade a pedaggio assentite in concessione che si interconnettono con le autostrade e i raccordi autostradali in gestione diretta dell'Anas dove applicare la maggiorazione tariffaria forfettaria prevista dall'articolo 15, comma 2, del Dl 78/2010, va disapplicato perché contrasta con i principi comunitari dal momento che determina forfettariamente la maggiorazione per le classi di pedaggio a prescindere dall'effettivo uso dell'infrastruttura e, dunque, senza tenere conto della distanza percorsa dall'utente. Accolto il ricorso della provincia di Roma, nel cui territorio erano state individuate due tratte di autostrade in gestione diretta di Anas da sottoporre a pedaggio, vale a dire il Grande Raccordo Anulare (A90) e la Roma - Aeroporto di Fiumicino (A91) oltre che una serie di stazioni di esazione (Roma Nord, Fiano Romano, Roma Est, Lunghezza, Settecamini, Roma Ponte di Nona, Roma Sud) per il Gra nonché le stazioni di esazione di Roma Ovest e di Maccarese-Fregene per la Roma-Aeroporto di Fiumicino.

### **Non punibile il padre indigente che non versa l'intero mantenimento al figlio naturale se paga l'assegno anche per i legittimi.**

È questo uno dei principi affermati dalla Corte di cassazione che, con la sentenza numero 6597 del 22.02.2011, ha accolto il ricorso di un uomo, annullando con rinvio la condanna pronunciata dalla Corte d'Appello di Perugia. Il caso riguarda un 56enne sposato e con due bambini, che aveva avuto un bambino

da una relazione extraconiugale. La partner, dopo la fine della storia, aveva chiesto e ottenuto il riconoscimento giudiziale della paternità, ottenendo il pignoramento dello stipendio dell'uomo. Difendersi in questo giudizio era costato a lui una cifra considerevole, tanto che da allora si era imbattuto in difficoltà economiche. In più la moglie, dopo aver saputo del tradimento, aveva chiesto la separazione ottenendo un assegno di mantenimento in favore dei due figli legittimi. Negli anni l'uomo non era riuscito a versare al figlio naturale i 250 euro stabiliti dal giudice. Per questo la madre lo aveva denunciato per aver fatto mancare al figlio i mezzi di sussistenza. Il Tribunale e la Corte d'Appello di Perugia lo avevano condannato. Contro questa decisione lui ha fatto ricorso in Cassazione e lo ha vinto. Secondo gli Ermellini, infatti, i giudici avrebbero dovuto tener conto delle difficili condizioni economiche del padre, causate anche dalla travagliata vicenda processuale, e del mantenimento che doveva anche ai figli legittimi. Non poteva essere del tutto «obliterata la circostanza che l'imputato dovesse anche mantenere altri due figli, come disposto dal giudice civile a seguito della separazione dalla moglie, proprio a causa dell'avvenuto riconoscimento».

#### **Dava ordini agli impiegati già prima dell'assunzione: sì alle differenze retributive da dirigente.**

Lo precisa la sentenza n. 4272 del 22.02.2011, emessa dalla sezione lavoro della Cassazione. Ai fini dell'inquadramento come dirigente contano i poteri decisionali e l'autonomia del lavoratore, che può ottenere il riconoscimento di una funzione apicale laddove svolge compiti coordinati e non subordinati agli altri dirigenti e qualitativamente superiori a quelli degli impiegati direttivi. E valutare la sussistenza dei presupposti spetta al giudice del merito con un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità, se ben motivato. Vanno allora confermati i "galloni" di dirigente al responsabile dello stabilimento che è risultato tale anche prima che fosse formalizzata la sua assunzione. Inutile, per l'azienda, invocare la nullità del ricorso introduttivo del giudizio per il mancato deposito del contratto collettivo di lavoro invocato e dei relativi conteggi. Risultano sufficienti le seguenti indicazioni: periodo di attività lavorativa; orario di lavoro osservato; inquadramento ricevuto; somma complessivamente pretesa: i titoli in base ai quali sono richieste le spettanze.

#### **Figlio di separati sfregia la carrozzeria dell'auto: la sofferenza non è una scriminante.**

Lo precisa la sentenza n. 6970 del 23.02.2011, emessa dalla seconda sezione penale della Cassazione. Per prosciogliere il minore ai sensi dell'articolo 98 Cp serve una motivazione molto accurata: risulta invece contraddittoria quella del Gup che ritiene non imputabile il minore, ma riconosce che lo sfregio alla carrozzeria costituisce un fatto il cui disvalore sociale può essere ben percepito anche da chi non ha ancora compiuto diciotto anni. Per riconoscere il minore incapace di intendere e di volere è necessario che il soggetto all'epoca del fatto fosse affetto da una patologia tale da

impedirgli di autodeterminarsi. La sofferenza patita per la separazione dei genitori può sicuramente avere effetti negativi sul figlio, che vede ad esempio ridursi le facoltà critiche della propria condotta. Ma ciò non gli impedisce di "volere" le proprie azioni e di prevederne le conseguenze: la particolare condizione personale dettata da motivi familiari e ambientali, dunque, non è assimilabile a una forma di patologia mentale che legittima il giudizio di non imputabilità.

#### **Si fa prestare il cellulare, poi lo tiene per sé: è furto e non appropriazione indebita.**

Lo chiarisce la sentenza n. 6937 del 23.02.2011, emessa dalla seconda sezione penale della Cassazione. Nel diritto penale, spiegano i giudici con l'ermellino, il concetto di possesso va inteso in senso più ampio dell'accezione civilistica: esso comprende la detenzione a qualsiasi titolo - dalla locazione al comodato, dal deposito al mandato - che si esplica al di fuori della vigilanza del possessore, stavolta sì in senso civilistico, o di un altro che abbia sul bene un potere giuridico maggiore (la nozione civilistica, invece, esige il concorso dell'elemento materiale e di quello spirituale: da un lato la disponibilità e il potere fisico sulla cosa, dall'altro l'intenzione di comportarsi come titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale). Il reato previsto e punito dall'articolo 646 Cp presuppone che l'agente abbia sul bene un potere effettivo di "autonomia disponibilità": non è dunque questo il caso di chi, alla presenza del proprietario, si appropria del telefono con un pretesto. Non giova all'imputato, nella specie, invocare una (presunta) immutazione della correlazione fra l'originaria imputazione - cioè il furto - e il fatto ritenuto in sentenza, rapina impropria, per avere l'agente usato violenza nei confronti del proprietario del bene dopo essersene impossessato: la violazione del principio di correlazione fra imputazione e sentenza, infatti, si verifica soltanto quando si verifica una trasformazione del fatto nei suoi elementi essenziali, tanto da pregiudicare il diritto di difesa.

#### **L'avvocato non deve "aggirare le prescrizioni di legge".**

A precisare che nei doveri del legale non rientrano assolutamente gli "escamotage" professionali, è stata la Corte di cassazione che, con la sentenza numero 4422 del 23.02.2011, ha respinto il ricorso di alcuni clienti che non avevano pagato il loro avvocato. Questi, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo che, in un primo momento, era stato revocato. Poi la Corte d'Appello di Bologna aveva ripristinato il provvedimento, escludendo ogni responsabilità del legale. Ora la decisione è stata confermata in Cassazione che, in fondo alle motivazioni, destinate all'ufficio del massimario, ha messo nero su bianco che "non è fonte di responsabilità professionale, per il legale che sia stato incaricato della presentazione di una dichiarazione di successione in prossimità della scadenza del relativo termine e in mancanza della documentazione necessaria per il tempestivo adempimento della prestazione, omettere di consigliare il cliente di accettare l'eredità con beneficio di inventario, in modo da farlo beneficiare della pro-

ga prevista per tale ipotesi dalla legge, trattandosi di una deviazione dell'atto dal suo scopo precipuo”.

### **Calunniato e licenziato: lo stato d'ira scrimina il volantino offensivo.**

È quanto emerge dalla sentenza n. 7073 del 23.02.2011, emessa dalla quinta sezione penale della Cassazione. Accusato ingiustamente di molestie sessuali, il licenziato viene blandito con la promessa di un altro impiego, che invece non arriva mai. Allora il lavoratore dà in escandescenze e distribuisce il volantino “aggravato” dalle contumelie. Il giudice di pace esclude la non punibilità sul rilievo che il licenziato avrebbe dovuto rivolgersi al tribunale civile per la riassunzione. Il punto è che la condotta dell'agente è evidentemente dettata da uno sfogo di astio nei confronti dell'azienda. Il giudice del merito, allora, avrebbe dovuto valutare tre elementi: se il comportamento del datore integrasse un fatto ingiusto; se l'azione del licenziato potesse costituire una reazione alla provocazione; se ricorresse il requisito dell'immediatezza, considerando che risulta sufficiente che la reazione sia attuata finché dura lo stato d'ira. Sarà dunque il giudice del rinvio a provvedere.

### **Inapplicabili gli studi di settore al commerciante che abbassa i prezzi.**

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 4582 del 24.02.2011, ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Le bordate agli studi da parte della giurisprudenza di legittimità sembrano dunque non arrestarsi facilmente. Questa volta la vittoria nella partita contro il fisco la segnata un ferramenta di Frosinone che, dopo aver ricevuto un avviso di accertamento basato sullo scostamento del reddito da lui dichiarato dagli standard, si era opposto spiegando che, data l'altissima concentrazione di supermercati in zona, era stato costretto ad abbassare molto i prezzi. Il dato interessante della pronuncia è anche un altro. Lo scostamento che secondo i giudici sarebbe irrilevante date le circostanze legate al caso concreto era di 8 mila euro, una somma significativa per un volume d'affari modesto. Ma secondo Piazza Cavour anche in questo caso deve prevalere il principio generale degli studi, sancito più di un anno fa dalle Sezioni unite della Cassazione, secondo cui *«la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema unitario che non si colloca all'interno della procedura di accertamento di cui all'art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ma la affianca, essendo indipendente dall'analisi dei risultati delle scritture contabili, la cui regolarità, per i contribuenti in contabilità semplificata, non impedisce l'applicabilità dello standard, né costituisce una valida prova contraria, laddove, per i contribuenti in contabilità ordinaria, l'irregolarità della stessa costituisce esclusivamente condizione per la legittima attivazione della procedura standardizzata»*. Non solo. A questo punto la procedura di accertamento *«costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al*

*contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest'ultimo ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli standards o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente»*. Quindi, l'esito del contraddittorio non condiziona l'impugnabilità dell'accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l'applicabilità degli standards al caso concreto, da dimostrarsi dall'ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all'invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte.

### **La separazione non può essere addebitata a chi lascia la casa perché non tollera la convivenza con la suocera.**

È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 4540 del 24.02.2011, ha dato ragione a una donna che, senza attendere la separazione formale, aveva abbandonato la casa perché non tollerava più la convivenza con la suocera. Il caso riguarda una famiglia di Pescara. Moglie, marito, due figli e la suocera. Vivevano insieme da quindici anni. A un certo punto la situazione era diventata insostenibile a causa dei continui litigi, tanto che lei aveva deciso di chiedere la separazione. Ma prima ancora di aver formalizzato l'intenzione era scappata dalla casa. Poi si era rivolta al Tribunale di Pescara che aveva pronunciato la separazione senza addebito. Le cose erano andate peggio per la signora in secondo grado. La Corte d'Appello di L'Aquila, nel 2006, aveva infatti addossato a lei la colpa della crisi, addebitandole la separazione. Contro questa decisione la donna ha fatto ricorso in Cassazione puntando il dito contro la lunga convivenza con la madre di lui e il clima insopportabile di litigi che ormai si respirava in casa. La prima sezione ha accolto il gravame giustificando l'uscita di scena della signora causata dalla suocera. Insomma, hanno detto espressamente i giudici, per scappare da casa può bastare la presenza scomoda della suocera e non è necessario che il marito o la moglie ti tradisca. *«La giusta causa di allontanamento è ravvisabile anche nei casi di frequenti litigi domestici della moglie con la suocera convivente e ne conseguente progressivo deterioramento dei rapporti tra gli stessi coniugi. Se la frattura è precedente l'allontanamento dalla casa coniugale, della quale pertanto non poteva essere stata causa, l'addebitabilità della separazione al coniuge che si allontani dev'essere esclusa»*.

### **“Vendesi, causa testimone di Geova”: il diffamatore paga i danni al vicino.**

Lo precisa la sentenza n. 7017 del 23.02.2011, emessa dalla quinta sezione penale della Cassazione. Il diffamatore

matore cerca di evitare la condanna osservando che “testimone di Geova” non è affatto un’offesa. E in questo, ovviamente, ha ragione da vendere. Né si può verosimilmente sostenere che il giudice abbia condannato per questo motivo il meccanico che annuncia la vendita dell’immobile e dell’attività artigianale adducendo l’intollerabile vicinanza del confinante. Il punto è che il richiamo alle convinzioni religiose del vicino aggrava l’offesa contenuta nel messaggio che punta a screditare la reputazione nel circondario: il confinante è presentato come molesto al punto da indurre il proprietario dell’immobile a cambiare in un sol colpo le sue scelte esistenziali e lavorative. È vero: il fatto della diffamazione «deve essere valutato nella sua singolarità storica». Ma è evidente che, nella specie, il meccanico pronto a trasferirsi ha voluto comunicare a tutto il circondario di aver vissuto quotidianamente con una persona non meritevole, a suo dire, di sereni rapporti di vicinato. E il riferimento alla presunta “anomalia” del confinante risulta appesantito dal richiamo all’adesione a un culto religioso minoritario, almeno sul piano statistico, nel nostro Paese.

### **Collegato lavoro: niente indennità sostitutiva ai tempi determinati se il ricorso è inammissibile.**

Lo precisa la sentenza n. 4512 del 24.02.2011, emessa dalla sezione lavoro della Cassazione. La Suprema corte conferma l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro. Ma si pone il problema dell’applicabilità del collegato lavoro laddove, nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, consente al giudice di condannare il datore a risarcire il lavoratore in base a un’indennità omnicomprensiva compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Il fatto è che, nella specie, il ricorso del datore è inammissibile perché l’unico quesito di diritto che come argomento potrebbe avvicinarsi allo ius superveniens introdotto dall’articolo 32 della legge 183/10 risulta in sostanza estraneo alle argomentazioni sviluppate nel motivo (l’impugnazione è regolata dal D.Lgs 40/2006). Niente da fare, dunque. La disposizione che introduce l’indennità omnicomprensiva, peraltro, è di dubbia costituzionalità: la stessa Cassazione con l’ordinanza 2112/11 ha sollevato questione di legittimità delle nuove disposizioni, definendole “lesive del diritto al lavoro”.

### **Via libera al sequestro preventivo degli articoli su internet potenzialmente diffamatori.**

Lo ha stabilito la quinta sezione penale con la sentenza n. 7155 del 24.02.2011. Dunque, dopo questa decisione, su internet i provvedimenti possono essere ancora più severi che sulla carta stampata che, come tale, non può essere oggetto di sequestro. Ma per i giudici della Cassazione questo non è affatto un problema. Infatti, confermando la linea dura hanno chiarito come «nessun ostacolo può sussistere nel ritenere la diffusione di un articolo giornalistico a mezzo internet quale concreta manifestazione del proprio pensiero, che non può, quindi, trovare limitazioni se non nella corrispondente tutela dei diritti di pari dignità costituzionale e nel rispetto, altresì, delle norme di legge, di grado inferiore,

*con le quali il legislatore disciplina in concreto l’esercizio delle attività indicate». Di più. Per giustificare l’applicazione della misura cautelare, Piazza Cavour ha dunque chiarito che il sequestro preventivo, a sua volta, «allorché cada su di un qualsiasi supporto destinato a comunicare fatti di cronaca ovvero espressioni di critica o ancora denunce su aspetti della vita civile di pubblico interesse non incide solamente sul diritto di proprietà del supporto o del mezzo di comunicazione ma su di un diritto di libertà che ha dignità pari a quella della libertà individuale».*

### **Incidenti stradali: danno biologico sì, lucro cessante no per la lesione micropermanente.**

È quanto emerge dalla sentenza n. 4493 del 24.02.2011, emessa dalla terza sezione civile della Cassazione. L’incapacità lavorativa generica, spiegano i giudici con l’ermellino, è una categoria concettuale elaborata - prima dell’individuazione del danno alla salute, e ormai un po’ vecchia - per consentire anche al danneggiato privo di redditi da lavoro di ottenere un risarcimento (diverso da quello del danno morale). Ma non ciò non significa affatto che essa possa essere utilizzata per far scattare automaticamente il risarcimento da lucro cessante, laddove invece la lesione non appare in grado di incidere sulle capacità di produrre reddito in capo al soggetto leso. Al giudice del merito si chiede dunque una valutazione prognostica, che sarà tanto più agevole quanto più gravi sono i postumi dell’incidente. Va allora preferito il meccanismo di liquidazione del danno alla salute, che coglie il pregiudizio complessivo del pregiudizio patito dall’infortunato, nell’ipotesi in cui il grado di invalidità riportato a seguito dell’incidente non consente di apprezzare il lucro cessante. E ciò sia nel caso di lieve entità sia nel caso in cui il danneggiato non esercita attualmente alcuna attività lavorativa, come accaduto al giovane straniero travolto in bicicletta da una moto, che ha tuttavia mancato di indicare il tipo di attività che vorrebbe svolgere.

### **Incidente sull’autostrada ghiacciata: non si può assolvere il gestore a priori.**

È quanto emerge dalla sentenza n. 4495 del 24.02.2011, emessa dalla terza sezione civile della Cassazione. Ai fini delle conseguenze a carico del custode rispetto alle disposizioni contenute nell’articolo 2051 Cc, è necessario distinguere due categorie di situazioni a rischio che possono determinarsi lungo le autostrade: una riguarda il pericolo che deriva direttamente dall’infrastruttura o dalle sue pertinenze, come ad esempio un vizio del fondo stradale; l’altra comprende i pericoli creati dagli stessi automobilisti oppure determinati da un’improvvisa - e imprevedibile - alterazione dello stato dei luoghi. Nel primo caso non conta quanto grande e trafficata sia l’autostrada ai fini della responsabilità del gestore; nel secondo si configura il caso fortuito, che salva il gestore dall’obbligo di risarcire il danneggiato, ogni volta che l’evento lesivo si verifica in modo tanto repentino da impedire al concessionario di intervenire utilmente per segnalare e rimuovere il pericolo straordinario, nonostante la diligenza impiegata nell’attività di prevenzione e tutela della sicurezza.

7

\*\*\*\*\*

**STUDIO LEGALE LAURENZI**

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL. : +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: [INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT](mailto:INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT) – SITO WEB: [WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT](http://WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT)

za. Segna allora un punto dopo la doppia sconfitta in sede di merito l'automobilista vittima di un incidente causato dal fondo stradale ghiacciato sull'A11, in Toscana, la mattina del primo giorno d'inverno. Sarà il giudice del rinvio a riparare agli errori dei colleghi della Corte d'appello, che hanno giudicato l'evento imprevedibile senza verificare quali fossero le condizioni meteorologiche della giornata "incriminata" né controllare se i venti minuti intercorsi fra la segnalazione del ghiaccio, effettuata dalla polizia stradale, e il sinistro avvenuto fossero un lasso di tempo sufficiente o meno per intervenire.

**Auto blu, assessore salvo dal peculato se l'uso personale è "una tantum".**

Lo precisa la sentenza n. 7177 del 24.02.2011, emessa dalla sesta sezione penale della Cassazione. Nove episodi complessivi contestati a sei componenti della Giunta di un grande Comune italiano, sorvegliati per più di un anno, non sono sufficienti a integrare il reato previsto e punito dal secondo comma dell'articolo 314 Cp. È vero: distraendo il veicolo di servizio dall'uso per fini istituzionali l'amministratore pubblico sottrae all'ente il carburante e il tempo di lavoro dell'autista, oltre che la vettura in sé stessa. L'uso temporaneo del bene pubblico per fini non istituzionali, tuttavia, non fa scattare di per sé il peculato d'uso: il reato va anzi escluso di fronte a condotte del tutto occasionali, laddove non risulta apprezzabile il pregiudizio patrimoniale all'ente né si configura un'appropriazione dell'automobile di servizio che pregiudica l'ordinaria attività funzionale dell'amministrazione. È rilevante, infine, che i sei assessori non abbiano "prestato" a terzi le macchine del Comune. Confermato il non luogo a procedere.

**Chi entra nella Ztl paga la sanzione senza contestazione immediata: fa fede la porta telematica.**

Lo chiarisce la sentenza n. 4725 del 24.02.2011, emessa dalla seconda sezione civile della Cassazione. Il punto della questione sta nel comma 1 bis dell'articolo 201 Cds (peraltro di recente ritoccato dall'articolo 36, comma 1, della legge 120/10): la disposizione tipizza varie ipotesi in cui la legge esclude l'obbligo di contestazione immediata a carico degli accertatori così come la necessità di giustificare nel verbale il motivo per cui non si è proceduto a fermare il veicolo del trasgressore; tra queste rientra l'accesso illegittimo a Ztl e corsie preferenziali: per accertare entrambe le irregolarità fanno fede le porte telematiche poste ai varchi individuati dall'amministrazione. Alla signora multata per sette ingressi nella zona a traffico limitato non resta che pagare tutte e sette le sanzioni: è inutile invocare una presunta illegittimità dell'articolo 8 della legge 689/81 che al comma 21 introduce un meccanismo assimilabile alla continuazione ai soli illeciti in tema di previdenza e assistenza obbligatoria; questi ultimi, infatti, costituiscono un unicum che il legislatore ha voluto isolare e disciplinare ad hoc, mentre per il resto deve essere confermato il principio secondo cui, di fronte a una pluralità di illeciti amministrativi in violazione di una norma sola, ciascuna infrazione è assog-

gettata a sanzione senza la possibilità di estendere l'applicazione di principi del diritto penale.